

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



## NUMERO 3\2025

- La riparazione del danno ambientale in diritto penale, tra premio e sanzione di A. DI LANDRO
- Possibilità e limiti di un «diritto penale del clima» di L. SIRACUSA
- Confische ambientali: natura e proporzionalità alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di R. LOSENGO
- La necessaria razionalizzazione della tutela penale dell'ambiente: profili sistematici e contributo del sapere scientifico di V. FAZIO
- La complessa questione della qualificazione giuridica come rifiuti dei relitti di imbarcazioni di G. PALMIERI
- La tutela penale degli ecosistemi marino – costieri e i contributi della sociologia della devianza e dell'economia del crimine di C. ROVITO
- Focus sulla nuova disciplina penale dei rifiuti
- Focus sulla riforma in materia di tutela penale degli animali
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 3/2025

## LA RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE IN DIRITTO PENALE, TRA PREMIO E SANZIONE

## REMEDIATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE IN CRIMINAL LAW, BETWEEN REWARD AND PENALTY

di Andrea DI LANDRO<sup>1</sup>

**Abstract.** Nel seguente contributo, premesse alcune notazioni definitorie relativamente ai concetti di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza, vengono analizzate le funzioni svolte dalla riparazione del danno ambientale in una prospettiva premiale e, successivamente, in una prospettiva sanzionatoria. Nell'ambito della prospettiva premiale, si esaminano le diverse circostanze attenuanti e l'esclusione della confisca, forme di premialità per il “ravvedimento operoso” previste dalla normativa, affrontando i problemi che esse pongono (tra le maggiori criticità, lo scarso raccordo tra responsabilità delle persone fisiche e degli enti *ex d.lgs. n. 231/2001*) ed indicando alcune possibili soluzioni al riguardo, *de iure condendo* (preferibilmente) e *de iure condito*. L'articolo si conclude con una riflessione sul ruolo svolto dal ripristino ambientale, in prospettiva sanzionatoria, come ordine imposto dal giudice con sentenza di condanna o di patteggiamento. Si indicano le ragioni per cui anche tale sviluppo “parallelo” del modello del ripristino-sanzione, al netto di qualche disallineamento e criticità (riscontrabili specialmente in tema di responsabilità degli enti collettivi), appare in linea di massima valutabile positivamente. In merito al dubbio se le sanzioni ripristinatorie abbiano natura amministrativa o penale, si risponde nel primo senso, e si adducono diversi possibili argomenti a sostegno di tale tesi. Le sanzioni di natura ripristinatoria non appaiono da sole in grado di realizzare le finalità preventive-dissuasive e retributive tipiche delle sanzioni penali, ma possono svolgere un utile ruolo integrativo.

**Abstract.** In the following paper, after providing some definitions of the concepts of remediation, environmental restoration and safety measures, the functions performed by the reparation of environmental damage are analysed from a reward perspective and, subsequently, from a punitive perspective. From a reward perspective, the various mitigating circumstances and the exclusion of confiscation, forms of reward provided for by law, are examined, addressing the problems they pose (among the most critical issues, the lack of connection between the liability of natural persons and entities under Legislative Decree No. 231/2001) and indicating some possible solutions in this regard, *de iure condendo* (preferably) and *de iure condito*. The article concludes with a reflection on the role played by environmental restoration, from a punitive perspective, as an order imposed by the judge in a conviction or plea bargain. The reasons are given why this “parallel” development of the restoration-sanction model, net of some misalignments and critical issues (particularly in relation to the liability of collective entities), appears to be generally positive. With regard to the question of whether restoration sanctions are administrative or criminal in nature, the answer is the former, and several possible arguments are put forward in support of this thesis. Restorative sanctions alone do not appear to be capable of achieving the preventive, dissuasive and retributive purposes typical of criminal sanctions, but they can play a useful complementary role.

**Parole chiave:** ripristino ambientale, bonifica, ravvedimento operoso, sanzione

**Key words:** environmental remediation, restoration, reward, penalty

<sup>1</sup> Il contributo è destinato alla pubblicazione nel volume “*Il danno ambientale*”, a cura di PIERDONATI e POLI, Lefebvre, Giuffrè; si ringraziano l'editore e i curatori per averne autorizzato la presente pubblicazione.

**SOMMARIO:** 1. «Messa in sicurezza», «bonifica» e «ripristino ambientale»: concetti di non univoca lettura. – 2. La riparazione del danno ambientale in chiave premiale: il ravvedimento operoso come circostanza attenuante e come causa di esclusione della confisca. – 3. Il ripristino come obbligo del condannato a pena sospesa, come condizione per l'oblazione speciale e come elemento della messa alla prova (brevi cenni). – 4. Il ripristino ambientale come sanzione, dal ruolo integrativo; si tratta di una sanzione di natura penale?

**1. «Messa in sicurezza», «bonifica» e «ripristino» ambientale: concetti di non univoca lettura.**

Alcuni dei concetti utilizzati dal legislatore in campo ambientale non appaiono di univoca lettura. Cominciando da quello che sembra generare meno difficoltà, «**bonifica**», la sua definizione è data dall'art. 240, comma 1, lett. p), d. lgs. 152/2006 (T.U. in materia di ambiente o TUA): “*l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr)*”.

Le Csr sono a loro volta definite all'art. 240, comma 1, lett. c), TUA: “*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principî illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito*”.

La definizione di «**ripristino**», nel codice dell'ambiente, è invece duplice.

La prima si trova nella parte IV del TUA, dedicata alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati. Ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. q), costituiscono “**ripristino e ripristino ambientale**: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di

*recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici”.*

La seconda definizione di ripristino è contenuta nella parte VI dello stesso TUA, ovvero nelle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Ai sensi dell'art. 302, comma 9, **“per ripristino, anche naturale”**, s'intende: *“nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati”*.

La prima definizione di ripristino appare complementare a quella di bonifica, mentre, la seconda risulta più ampia ed inclusiva<sup>2</sup>.

Quest'ultima sembra ricoprendere al suo interno non solo la nozione di ripristino di cui alla precedente parte IV del TUA, ma anche i concetti di bonifica e di misure di riparazione, identificate sempre nella parte IV come *“qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi”* (art. 240, comma 1, lett. l).

La duplice definizione di ripristino potrebbe spiegarsi alla luce della stratificazione normativa sottostante alla vigente versione del TUA. La parte IV appare infatti nucleo più antico dell'attuale codice dell'ambiente: norme in tema di gestione dei rifiuti, di bonifica e di ripristino ambientale erano già contenute nel d. lgs. c.d. “Ronchi”, 22/1997, costituente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (decreto abrogato con l'entrata in vigore del TUA nel 2006).

La parte VI del TUA, e in particolare il titolo II di quest'ultima, in materia di prevenzione e ripristino ambientale, pare invece costituire un “livello stratigrafico” più recente, ovvero

---

<sup>2</sup> Nella dottrina amministrativistica, sul difficile coordinamento tra la disciplina in materia di bonifica e quella in materia di danno ambientale, v. LEOTTA, *La natura giuridica delle attività di bonifica dei siti inquinati*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2017, p. 240 ss.

l'attuazione della direttiva 2004/35/Ce sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Il “**glossario giuridico**” sembra, dunque, consentire due possibili ricostruzioni, a livello concettuale: *a) far riferimento alle nozioni di bonifica, ripristino e di misure di riparazione come definite nella parte IV del TUA; b) ricorrere al concetto di ripristino in senso ampio, di cui alla parte VI.*

Tale ultima definizione appare preferibile, anzitutto, in quanto connessa ad un più recente assetto normativo di matrice europea, ovvero alla già citata direttiva del 2004 sulla responsabilità ambientale.

A livello sistematico pare, poi, il caso di segnalare che la norma del codice penale espressamente dedicata al ripristino dello stato dei luoghi, cioè, l'art. 452 *duodecies*, inserito con l'ultima importante riforma del diritto penale dell'ambiente, l. 68/2015, al comma 2 prevede nello specifico che “*al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in materia di ripristino ambientale*”. Con riferimento al ripristino, inteso come sanzione accessoria, il nostro codice penale rinvia dunque espressamente alla parte VI del TUA (e non alla parte IV).

Il concetto di ripristino di cui alla parte VI del TUA sembra preferibile anche perché non appare limitato al terreno, ma riguarda pure le acque superficiali, le specie e gli *habitat* protetti. Tale nozione di ripristino sembra, da un lato, più ampia, dall'altro più precisa, differenziandosi a seconda delle diverse matrici ambientali coinvolte.

Con riferimento all'acqua o alle specie e agli *habitat* protetti, lo standard di tutela pare più alto, dal momento che la riparazione del danno ambientale consiste in via principale nel ripristino dello *status quo ante*: è la c.d. “**riparazione primaria**”, definita più precisamente nell'allegato 3 alla parte VI del TUA come “*qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie*”; qualora la riparazione primaria non sia possibile, si prevede sia intrapresa, in via subordinata, la c.d. “**riparazione complementare**” ossia “*qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati*”; con l'obbligo di effettuare anche la c.d. “**riparazione**

**compensativa**”: “qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea<sup>3</sup> di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo”.

Con riferimento, invece, al terreno il ripristino non sembra richiedere il ritorno allo *status quo ante*, ma la meno gravosa riduzione degli inquinanti ad un livello tale per cui il terreno, “tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana”<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda, infine, la ‘**messa in sicurezza**’, essa può essere di tre tipi: ‘messa in sicurezza d’emergenza’, ‘messa in sicurezza operativa’, ‘messa in sicurezza permanente’. Il che genera dubbi sul preciso significato da attribuire al concetto utilizzato dal legislatore con la riforma del diritto penale ambientale, l. 68/2015.

Ai sensi dell’art. 240, comma 1, lett. m), TUA, si definisce ‘**messa in sicurezza d’emergenza**’ “ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lett. t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”<sup>5</sup>.

Mentre ai sensi della lett. n) della stessa disposizione, costituisce ‘**messa in sicurezza operativa**’ “l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi

<sup>3</sup> Le “perdite temporanee” sono le “perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico” (all. 3, parte VI, TUA).

<sup>4</sup> In questi termini, sulla riparazione del danno al terreno, l’all. 3 alla parte VI del TUA: “Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana”. Sulla responsabilità ambientale per danno al terreno, al confronto con quella relativa alle acque ed alle specie ed habitat protetti, v. FOGLEMAN, *Landowners’ liability for remediating contaminated land in the EU: EU or National law? Part I: EU law*, in *Env. Liability - Law, Policy and Practice*, 2015, p. 8 ss.

<sup>5</sup> Pare opportuno, per ragioni di chiarezza, riportare anche la definizione (contenuta nello stesso TUA) di “condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni” (art. 240, comma 1, lett. t, TUA).

*di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate”.*

E si definisce, infine, ‘**messa in sicurezza permanente**’ “*l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici*” (art. 240, 1° comma, lett. o, TUA).

A quale concetto di messa in sicurezza fanno riferimento gli art. 452 *decies* (in tema di ravvedimento operoso) e 452 *undecies* (in tema di confisca) cod. pen.?

Le tre forme di messa in sicurezza (d'emergenza, operativa e permanente) sembrano connettersi, insieme coi concetti di bonifica e di ripristino, in una sorta di ‘progressione’ virtuosa. Il legislatore, in entrambe le disposizioni sopra citate, utilizza la congiunzione “e” per collegare messa in sicurezza, bonifica e ripristino. Sembra che gli art. 452 *decies* e 452 *undecies* cod. pen. facciano riferimento alla più impegnativa operazione di ‘messa in sicurezza permanente’, più vicina concettualmente alle misure di riparazione in senso stretto (bonifica e ripristino: v. *supra*).

È vero che la normativa pone a carico del soggetto autore dell'offesa agli interessi ambientali anche gli interventi di ‘messa in sicurezza d'emergenza’ e di ‘messa in sicurezza operativa’, che appaiono in un certo senso ‘prodromici’ rispetto alla ‘messa in sicurezza permanente’.

‘Messa in sicurezza d'emergenza’ e ‘messa in sicurezza operativa’, laddove fatte rientrare nell'ambito delle c.d. ‘misure di prevenzione’ (anziché di ‘riparazione’) del danno ambientale<sup>6</sup> sono, invero, doverose anche per il proprietario o per il gestore dell'area, soggetto che potrebbe

<sup>6</sup> Cfr. DINISI, *Gli obblighi del responsabile dell'inquinamento e del proprietario in materia di bonifica*, in PASSALACQUA-POZZO (a cura di), *Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele*, Torino, 2019, p. 263 ss. Nella dottrina penalistica, v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, p. 279 ss. L'art. 240, 1° comma, lett. i), TUA, definisce “*misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia*”.

non coincidere con il responsabile della contaminazione. In un certo numero di casi, dunque, ‘messa in sicurezza d’emergenza’ e ‘messa in sicurezza operativa’ potrebbero essere effettuate dal proprietario o dal gestore dell’area, prima (cronologicamente) rispetto all’autore dell’illecito ambientale; ed in capo a quest’ultimo soggetto resterebbero gli oneri di ‘messa in sicurezza permanente’, bonifica e ripristino.

## **2. La riparazione del danno ambientale in chiave premiale: il ravvedimento operoso come circostanza attenuante e come causa di esclusione della confisca.**

In chiave premiale, nel quadro della normativa ambientale, la bonifica ed il ripristino, considerati in chiave premiale (e dunque al di fuori della disciplina concernente i reati di omessa bonifica *ex artt. 452 terdecies e 257 TUA*) svolgono il ruolo di circostanza attenuante ad effetto speciale.

Quali forme di ‘ravvedimento operoso’, ai sensi dell’art. 452 *decies* cod. pen., le condotte riparatorie determinano ragguardevoli effetti premiali, ovvero la riduzione della pena alla metà a due terzi per alcuni specifici, gravi delitti, quali l’associazione per delinquere aggravata *ex art. 452 octies* cod. pen. (associazione diretta a commettere uno dei delitti contro l’ambiente di cui al titolo VI *bis*, libro II, cod. pen.), le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed i nuovi ecodelitti codicistici.

La circostanza attenuante introdotta nel settore ambientale all’art.452 *decies* cod. pen. non fa espresso riferimento al reato di associazione di tipo mafioso *ex art. 416 bis*, al quale invece si applica, come all’associazione semplice *ex art. 416*, l’aggravante ambientale dell’art.452 *octies*. Per l’associazione di tipo mafioso, l’attenuante premiale ad effetto speciale, nella minore misura della riduzione da un terzo alla metà della pena, può essere riconosciuta ai sensi dell’art.8 d. l. n. 152/1991 (conv. in l. n. 203/2011): “*l’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori*”. Tale norma sembra potersi estendere (seppure con un certo sforzo interpretativo *in bonam partem*) alle condotte di tipo riparatorio; sempre che, tali condotte, siano realizzate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> V. RAMACCI, *Diritto penale dell’ambiente*, Piacenza, 2015, p. 394; RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente, op. cit.*, p. 279. Si consideri che, nella legislazione speciale, laddove è impiegata la formula del “*si adopera per evitare che*

Nel diritto ambientale, anche al di fuori della citata disposizione codicistica sul ravvedimento operoso (art. 452 *decies*), relativa aspecifiche figure criminose, le condotte riparatorie possono integrare circostanze attenuanti di portata cospicua: si pensi alla normativa in materia di scarichi, ed in particolare, all'art. 140 TUA: “*Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi*”.

Al di fuori di previsioni specifiche attribuenti al ripristino ambientale il ruolo di circostanza attenuante ad effetto speciale, alle condotte riparatorie pare in ogni caso da riconoscere efficacia mitigatrice della responsabilità, in virtù della disposizione di parte generale in tema di ‘circostanze attenuanti comuni’, art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.: “*l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni*”.

Al fine di consentire le attività riparatorie, spesso tecnicamente complesse e lunghe, l'art. 452 *decies*, co. II, cod. pen., prevede una forma di ‘sospensione del procedimento’, “*su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [...] per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno*”. Ciò a patto che tali attività riparatorie siano già “*in corso di esecuzione*”, ovvero “*materialmente in atto*” e non ancora nelle fasi preliminari previste dagli artt. 239 ss. TUA. In tali casi di sospensione del procedimento, anche il corso della prescrizione viene sospeso.

La cospicua attenuante del ravvedimento operoso *ex art. 452 decies* cod. pen. non sembra applicabile alla ‘responsabilità degli enti’. Per questi ultimi, l'art. 12 del d.lgs. n. 231/2001 prevede la meno premiante riduzione della sanzione pecuniaria “*da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [...] l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente ad operato in tal senso*”.

Una disparità di trattamento tra persone fisiche ed enti, già segnalata da alcuni autori<sup>8</sup>.

---

*l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori*” (ad es. nella normativa in materia di stupefacenti, *ex art. 73, co. VII, d.p.r. n. 309/1990*), essa viene intesa come contributo *concreto* ed *efficace*.

<sup>8</sup> V. MELZI D'ERIL-LOSENGO, *Responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 per (alcuni) dei nuovi delitti ambientali: un “riempimento” opportuno, ancora da migliorare*, in *Amb. & Svil.*, 2015, p. 573; LOSENGO, *Confisca, recupero e ripristino. Parte II: bonifiche e ripristino*, in RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017, p. 83 ss.

Occorre domandarsi se tale meno favorevole regime per gli enti sia giustificato.

Sembra il caso anzitutto di osservare che per gli enti è comunque possibile ottenere, a fronte del ripristino ambientale, la più vantaggiosa riduzione della sanzione pecuniaria dalla metà a due terzi, prevista per le persone fisiche: tale più considerevole premio pare conseguibile laddove l'ente altresì adotti e renda operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quest'ultima condizione è, infatti, prevista insieme con quella della riparazione delle conseguenze del reato, dallo stesso art. 12 del d.lgs. n. 231/2001, che al co. III precisa che: “*Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi*”.

Che le tecniche premiali, con riferimento agli enti, vengano calibrate in relazione all'attuazione di *compliance programs*, non appare di per sé irragionevole, potendosi coniugare in questo modo la logica riparativa con quella di tipo preventivo. Sembra, tuttavia, poco equilibrato l'assetto venutosi a creare a seguito delle innovazioni introdotte con la l. n. 68/2015: assetto per cui la riparazione delle conseguenze del reato è in grado di produrre una attenuazione della responsabilità penale maggiore per le persone fisiche, rispetto alla responsabilità da reato degli enti, per i quali tale riparazione, da sola considerata, può incidere solo sulla sanzione pecuniaria, peraltro in misura inferiore rispetto a quanto previsto per le persone fisiche.

Tale squilibrio potrebbe essere superato *de iure condendo*; o in subordine, tramite una più complessa e difficile opera di interpretazione analogica. Quest'ultima soluzione *de iure condito* appare problematica, in quanto si potrebbero frapporre possibili rigorose letture dell'art. 35 del d.lgs. n. 231/2001, in tema di estensione della ‘disciplina dell’imputato’: nel prevedere che “*all’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili*”, tale norma può essere interpretata, ‘a contrario’, nel senso che le disposizioni sostanziali, come le circostanze, non sono invece estendibili dall’imputato all’ente.

Tra i molteplici vantaggi, connessi alle condotte riparatorie nel settore ambientale, è da annoverare l’esclusione per le persone fisiche della confisca *ex art. 452 undecies*, co. IV, cod. pen.

Il principale problema relativo a questa norma di favore è se essa riguardi solo gli ecodelitti menzionati al co. I dello stesso art. 452 *undecies* (cioè solo ai delitti di cui agli artt. 452 *bis*, 452 *quater*, 452 *sexies*, 452 *septies* e 452 *octies*); oppure, se abbia valore generale, sia cioè applicabile a tutti gli ecoreati.

La formulazione dell'art. 452 *undecies* in tema di *confisca*, al co. I, appare invero ristretta: *“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato”*.

Mentre sembra più ampia al co. IV: *“L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi”*.

Un'interpretazione sistematica volta a riportare il co. IV dell'art. 452 *undecies* nel più ristretto alveo del co. I della stessa disposizione potrebbe apparire più lineare; non sembra, tuttavia, preclusa un'interpretazione estensiva, volta ad applicare la norma premiale in oggetto a tutte le violazioni ambientali, anche meno gravi degli eco delitti codicistici, in cui è prevista la confisca.

Altro problema è se ‘anche l'ente’ possa beneficiare dell'esclusione della confisca in caso di condotte riparatorie.

Da un lato, come si diceva, l'art. 35 del d.lgs. n. 231/2001 prevede l'estensione all'ente delle disposizioni processuali, e non sostanziali, relative all'imputato; dall'altro lato, l'art. 19 dello stesso decreto prevede che *“la parte che può essere restituita al danneggiato”* non sia oggetto di confisca.

Quest'ultima norma potrebbe essere riferita alla parte del prezzo o del profitto del reato impiegata dall'ente in condotte riparatorie a favore della collettività che subisce il danno ambientale. Che la parte del prezzo o del profitto del reato utilizzata per il ripristino ambientale non sia confiscabile, appare invero razionale, nell'ottica del *favor reparandi*.

*Quid iuris* ove l'ente abbia però conseguito dal reato un profitto maggiore del costo sostenuto per le attività riparatorie?

Tale eccedenza pare oggetto di confisca obbligatoria: il potenziale contrasto tra l'art. 452 *undecies* co. IV cod. pen., che prevede l'esclusione *tout court* della confisca in caso di ripristino e l'art. 19 d.lgs. n. 231/2001, che prevede non sia confiscato solo l'oggetto della condotta riparatoria, sembra infatti da risolvere a favore di quest'ultima norma, specificamente rivolta all'ente.

Occorre segnalare, anche in questo caso, la disparità di trattamento tra persone fisiche ed enti, posti (questi ultimi) in posizione deteriore. Uno squilibrio che appare opportuno superare *de iure condendo*.

### **3. Il ripristino come obbligo del condannato a pena sospesa, come condizione per l'oblazione speciale e come elemento della messa alla prova (brevi cenni).**

Nella normativa ambientale è appena il caso di segnalare, per completezza, anche se solo per brevi cenni, che il ripristino “gioca” anche altri ruoli, oltre a quelli sin qui visti.

In materia di scarichi e rifiuti, «*interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale*» (questa la formula dell’art. 257, co. III, TUA) possono essere infatti imposti dal giudice con sentenza di condanna o in sede di patteggiamento, come condizione per usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 cod. pen. – *obblighi del condannato* (“La sospensione condizionale della pena può essere subordinata [...], salvo che la legge disponga altrimenti, *all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato*[...] secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”: corsivo nostro).

Sempre in tema di rifiuti, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 255, co. III, TUA, la sospensione condizionale può essere subordinata anche “*alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi*” (art. 192, co. III, TUA); ovvero alla “*separazione dei rifiuti miscelati*” illegalmente (art. 187, co. III, TUA).

Tra le norme che prevedono espressamente il ripristino come condizione cui può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, proseguendo con le esemplificazioni, è possibile citare anche l’art. 139 TUA; nonché il nuovo art. 452 *quaterdecies* cod. pen.

Altro istituto che può “giocare” un ruolo in senso ripristinatorio è l’oblazione c.d. speciale *ex art. 162 bis c.p.*, applicabile alle contravvenzioni punite con pene alternative. Tale forma di oblazione “*non è ammessa [...] quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore*” (art. 162 bis, co. III, cod. pen.).

E anche la ‘messa alla prova’, recentemente collocata nel quadro delle cause di estinzione del reato comuni (l. n. 67/2014), “*comportala prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato*” (art. 168 bis, co. II, cod. pen.).

#### 4. Il ripristino ambientale come sanzione, dal ruolo integrativo; si tratta di una sanzione di natura penale?

Il diritto ambientale conosce diverse misure sanzionatorie di carattere ripristinatorio, tendenti a soddisfare gli interessi della comunità offesa del reato.

Nella normativa in materia di scarichi e rifiuti, con particolare riferimento alle ‘discariche’, anche se attraverso una formula legislativa non esemplare per chiarezza, sembra previsto che sia alla sentenza di condanna, sia a quella di patteggiamento conseguano, oltre alle pene ed alla confisca, “*obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi*”<sup>9</sup> (art. 256, co. III, TUA).

Più chiara nel disporre l’obbligo d’irrogare una sanzione di carattere *anche riparatorio* la norma in tema di *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (c.d. *ecomafie*): “*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente*” (art. 452 *quaterdecies*, co. III, cod. pen.).

Più recentemente, obblighi di rimessione in pristino e risarcitori sono stati previsti, anche se con formulazione poco perspicua<sup>10</sup>, in sede di conversione in legge del d. l. 10 dicembre 2013, n. 136, c.d. “*Terra dei fuochi*” (ovvero *Disposizioni urgenti volte a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate*), in relazione al reato di *combustione illecita di rifiuti* (art. 256-bis, co. I, TUA, come modif. con l. 6 febbraio 2014, n. 6): “*il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica*”.

Da ultimo, nell’ambito della nota riforma che ha introdotto gli eco delitti nel c.p., al *ripristino dello stato dei luoghi* viene dedicata una disposizione di taglio più generale, l’art. 452 *duodecies* c.p.: gli obblighi di ripristino<sup>11</sup> vengono imposti dal giudice “*quando pronuncia sentenza*

<sup>9</sup> Vale la pena di precisare che, in materia di discariche, secondo un orientamento giurisprudenziale, la bonifica imposta dal legislatore “*non è necessariamente quella proceduralizzata già prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 ed ora dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, ma coincide con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, che può eventualmente essere verificata ex post dal giudice dell’esecuzione*”: v. Cass., Sez. 3, n. 13456 del 30 novembre 2006 (dep. 2007), Gritti, RV 236327.

<sup>10</sup> Sul dubbio che tali obblighi possano essere resi esecutivi in sede penale, v. ALBERICO, *Il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2014, p. 13 ss.

<sup>11</sup> Nonostante la rubrica dell’art. 452 *duodecies* c.p. sia “*Ripristino dello stato dei luoghi*”, va detto che, nel corpo del testo normativo, la meno chiara formula adottata è “*il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino*”: sul piano terminologico, sembra il caso di segnalare la disarmonia tra tale disposizione ed il TUA, dal momento che in

*di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo” (Titolo VI bis – Delitti contro l’ambiente).*

Delitti tra i quali sembrano da includere anche l’associazione a delinquere ‘semplice’ e quella di tipo mafioso, nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 452 *octies* cod. pen.

Destinatari degli obblighi riparatori sono non soltanto i condannati-persone fisiche, ma anche i soggetti di cui all’art. 197 c.p., ovvero le ‘*persone giuridiche civilmente obbligate per il pagamento delle multe e delle ammende*’, irrogate nei confronti delle persone fisiche che ne abbiano la rappresentanza, o l’amministrazione, o siano con esse in rapporto di dipendenza.

Sul punto, in ambito processuale, è appena il caso di osservare che la ‘*citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria*’ avviene “*a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato*” (art. 89, co. I, cod. proc. pen.); sicché in assenza di tale richiesta si pone un problema di integrazione del contraddittorio nei confronti del civilmente obbligato *ex art. 197 cod. pen.*, che potrebbe subire l’ordine di ripristino senza aver esercitato le proprie difese<sup>12</sup>.

Una soluzione più lineare in materia sanzionatoria, nell’ottica della valorizzazione della funzione ripristinatoria del diritto penale ambientale, potrebbe essere quella di dare spazio agli obblighi ripristinatori nel quadro del d.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla responsabilità degli enti per reati ambientali.

La crescita del modello del ripristino-sanzione, osservata negli ultimi anni, appare in linea di massima valutabile positivamente.

Nella normativa ambientale, l’utilità delle condotte riparatorie si lega evidentemente alla loro potenzialità di reintegrazione dell’ordine giuridico violato. Gli strumenti riparatori rispondono anche alle istanze retributive e preventive?

---

quest’ultimo più ampio sistema normativo i concetti che vengono utilizzati, e definiti, nel quadro della responsabilità ambientale, sono quelli di ripristino e di bonifica (v. par. 1); mentre la nozione di “*recupero*” viene in considerazione unicamente con riferimento alle operazioni di riutilizzo dei rifiuti (art. 183 TUA). In senso critico sull’uso del termine “*recupero*” nelle nuove disposizioni del titolo VI bis, libro II, c.p., cfr. RAMACCI, *Diritto penale dell’ambiente, op. cit.*, p. 396; MOLINO, *Novità legislative: la Legge n.68 del 22 maggio 2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*, Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, in [www.penalcontemporaneo.it](http://www.penalcontemporaneo.it), 2015, p. 31 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2015, 2, p. 216; e volendo, DI LANDRO, *I problemi relativi al delitto di omessa bonifica-ripristino. In particolare, quali responsabilità per l’autore del danno ambientale e quali per gli altri soggetti?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018, p. 356.

<sup>12</sup> V. LOSENGO, *op. cit.*, p. 88 ss.

Sul punto, vale la pena di ricordare che, in Italia, già la Scuola positiva (Ferri, Garofalo) aveva, invero, elaborato la teoria del “*risarcimento quale funzione pubblica*”, attribuendo alla riparazione funzioni non solo di tutela degli interessi della parte lesa, ma ampi connotati pubblicistici, nel senso della difesa sociale preventiva e repressiva, dell’attenuazione dell’allarme sociale e della soddisfazione del desiderio di giustizia della comunità.<sup>13</sup> Nel pensiero positivista, la riparazione andava realizzata *d’ufficio*: il giudice doveva non solo “*ricercare altresì quale danno il reato abbia prodotto, ancorché il danneggiato non sia costituito parte civile*” (così prevedeva l’art. 190 cod. proc. pen. del 1913), ma anche imporre l’obbligo di risarcimento in ogni sentenza di condanna<sup>14</sup>; e la concessione delle misure condizionali e della riabilitazione era rigidamente subordinata all’avvenuto adempimento dell’obbligo risarcitorio, a meno che il reo fosse delinquente primario ed impossibilitato ad adempire.

Gli strumenti sanzionatori di natura riparatoria, che oggi tendono a diffondersi nel settore ambientale, sembrano poter offrire un contributo utile in senso preventivo e retributivo (specie al confronto con la modesta efficacia delle tradizionali sanzioni del diritto ambientale contravvenzionale<sup>15</sup>); pur apparendo da soli insufficienti in linea di massima, a conseguire tali finalità, tipiche della sanzione penale.

In un’ottica sanzionatoria, agli strumenti riparatori sembra preferibile attribuire una funzione ‘integrativa’.

Gli obblighi di ripristino ambientale appaiono collegati al concetto di risarcimento in forma specifica e non sembrano poter costituire, da soli considerati, una valida ‘contro-spinta’ alle condotte criminose.

Le conseguenze del reato sono tipicamente più gravi rispetto agli obblighi risarcitorii, per come questi ultimi vengono tradizionalmente intesi nel sistema italiano; si consideri, altresì, che gli

<sup>13</sup> V. *Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (Libro I)*, in *Scuola pos.*, 1921, I, artt. 90-99; FERRI, *Principii di diritto criminale*, Torino, 1928, p. 732 ss. Sulla vittima nel sistema della Scuola Positiva, ed in particolare sul risarcimento del danno da reato, v. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in VENAFRO-PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, p. 13; MARTIELLO, “*Civile*” e “*penale*”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? *Ovverosia, quando il risarcimento del danno vuole “punire” il reo*, in *Criminalia*, 2018, p. 14 ss. (dell’estratto).

<sup>14</sup> V. *Progetto preliminare*, op. cit., art. 90: “*Ogni sentenza di condanna deve imporre l’obbligo di restituire il tolto alla parte lesa od eredi e di risarcire il danno*”.

<sup>15</sup> Basti riflettere sul fatto che gli importi dell’ammenda base per la contravvenzione di omessa bonifica, da 2.600 a 26.000 euro, non si avvicinano nemmeno lontanamente ai costi della bonifica, che si contano in migliaia di euro per metro quadro: v. OSSERVATORIO AMBIENTE E LEGALITÀ – LEGAMBIENTE, *Ecomafia2013. Le storie e i numeri della criminalità ambientale*, Milano, 2013, p. 10. Sui meccanismi reintegratori in materia ambientale e paesaggistica, quali strumenti sanzionatori, v. recentemente DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017, p. 104 ss.

obblighi risarcitori, come l'obbligo di ripristino ambientale, appaiono poco efficaci nei confronti di soggetti incipienti o, per converso, particolarmente abbienti.

Il ripristino ambientale imposto dal giudice penale appare una conseguenza sanzionatoria dall'incerto 'posizionamento dogmatico', tra diritto penale<sup>16</sup> e amministrativo<sup>17</sup>, di natura reale (e non personale), incidendo tale sanzione sul patrimonio del condannato.

Quanto alla qualificazione del ripristino in materia ambientale, secondo la citata sentenza "Boccardo" della Cassazione<sup>18</sup>, esso "è, nella sostanza, un risarcimento in forma specifica che discende ex lege dalla condanna, con il limite previsto dalla legge (ove sia possibile) ed è anche diverso, quindi, dall'obbligo di ripristino disciplinato dall'art. 2058 c.c.".

La tesi della natura non penale, ma amministrativa degli obblighi riparatori in questione appare preferibile, in primo luogo perché, nell'ordinamento italiano come in altri ordinamenti dei Paesi europei<sup>19</sup>, tali obblighi sono tipicamente imposti dalla pubblica amministrazione.

---

<sup>16</sup> Con riferimento all'ordine di ripristino a protezione di bellezze naturali, nel senso che questo "costituisce esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria ed esclusiva, e non meramente surrogatoria di un concorrente potere-dovere dell'autorità amministrativa [...]; ne deriva che il detto ordine non ha natura di sanzione amministrativa né di pena accessoria ma è assimilabile a una vera e propria sanzione penale", Cass., Sez.3, n. 29667 del 9 agosto 2002, Arrostuto, in *Cass. Pen.*, 2003, p. 2027, ed in *C.E.D. Cass.*, RV. 222115. In dottrina, la tesi della natura penale degli obblighi ripristinatori imposti dal giudice penale è sostenuta da RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, p. 723 ss.

<sup>17</sup> Sulla natura extrapenale dell'ordine di ripristino in questione v. Cass., Sez. 3, n. 18815 del 12 maggio 2011, Boccardo ed a., in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2012, p. 553 (con nota di COVIELLO, *Gestione non autorizzata di rifiuti ed obbligo di ripristino dello stato dei luoghi: sanzione accessoria o risarcimento informa specifica?*); nonché in *Amb. & Svil.*, 2011, p. 1019 (con nota di PAONE, *Natura dell'ordine di bonifica e ripristino delle discariche abusive*); nonché in *Riv. giur. amb.*, 2011, p. 811 (con nota di DI LELLA, *La natura giuridica dell'ordine di ripristino in materia di smaltimento dei rifiuti*); cfr. Cass., Sez. 3, n. 2470 del 18 dicembre 1998, n. 2470, Roldo, RV 212481, con riferimento all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, qualificato come sanzione amministrativa, dal momento esso può essere impartito anche dalla pubblica amministrazione, sicché la misura disposta dal giudice si porrebbe non in via alternativa, bensì eventualmente concorrente con i provvedimenti dell'autorità amministrativa; e più recentemente Cass., Sez. 3, n. 32953 dell'8 settembre 2010, Poeta, in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it), 2010. In dottrina, attribuiscono natura amministrativa all'ordine di ripristino ambientale, FIMIANI, *La tutela penale*, op. cit., p. 888; AMARELLI, sub art. 452 duodecies c.p., in DOLCINI-GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2015; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2015, 2, p. 215; PAONE, op. ult. cit., p. 1020; BELTRAME, *Il giudice penale tra confisca e ripristino ambientale*, in *Amb. & Svil.*, 1997, p. 459.

<sup>18</sup> V. nota precedente.

<sup>19</sup> Nel sistema delineato dalla Direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale e sulla riparazione del danno ambientale, all'art. 11, in tema di 'autorità competente': "1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva. 2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. [...] 4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione".



Nel rispetto della Direttiva del 2004 sulla responsabilità ambientale e sulla riparazione del danno ambientale, la titolarità dell'azione di ripristino è stata nel nostro ordinamento attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *ex art. 305 TUA*.<sup>20</sup>

Per quanto riguarda la competenza specifica in tema di bonifica, un ruolo chiave è svolto in questo caso dagli enti territoriali, ai sensi degli artt. 244 TUA, in tema di ordinanze<sup>21</sup> e 250 in tema di bonifica da parte dell'amministrazione<sup>22</sup>.

La stessa norma codicistica dedicata al ripristino dello stato dei luoghi (art. 452 *duodecies* cod. pen.) prevede al co. II che: “*Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al co. precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale*”. E dunque rinvia al concetto amministrativo di ripristino.

Va detto poi che, ai sensi dell'art. 452 *duodecies* cod. pen., gli obblighi riparatori sono imposti anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444* cod. proc. pen.: ciò sembra ostare ad una loro possibile qualificazione come pene accessorie, non essendo queste ultime applicabili in tutti i casi di patteggiamento, ma solo qualora la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 445, co. I, cod. proc. pen.: patteggiamento c.d. ‘allargato’ *ex l. n. 134/2003*).

Anche utilizzando il parametro di matrice europea della *gravità* della sanzione<sup>23</sup>, gli obblighi di ripristino, che paiono collegati al concetto di risarcimento in forma specifica, non sembrano in grado di raggiungere, da soli considerati, il livello di afflittività proprio delle sanzioni penali, le quali prospettano tipicamente, come controspinta alle condotte criminose, conseguenze di gravità superiore agli obblighi risarcitorii, per come questi ultimi vengono tradizionalmente intesi nel nostro sistema.

<sup>20</sup> V. LEOTTA, *La natura giuridica delle attività di bonifica dei siti inquinati*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2017, p. 227; COMPORTI, *Il danno ambientale e l'operazione rimediale*, in *Dir. amm.*, 2013, fasc. 1-2, p. 143 ss.

<sup>21</sup> “*1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La ‘provincia’, ricevuta la comunicazione di cui al co. 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo*” (virgolette nostre).

<sup>22</sup> “*Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio ‘dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione’, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica*” (virgolette nostre).

<sup>23</sup> Parametro risalente alla sentenza della Corte Edu, 8/06/1976, Engel c. Paesi Bassi, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

Concetto diverso dal risarcimento in forma specifica del danno ambientale, mediante bonifica e ripristino, sembra quello di risarcimento del danno come *sanzione penale autonoma* (una sorta di ‘terzo binario’), proposto *de iure condendo* da una parte della dottrina penalistica.

Piuttosto che il trasferimento in sede penale della nozione originariamente civilistica di risarcimento, ciò che si auspica, a questo proposito, è la configurazione di una sanzione a sé stante, dai tratti *misti*, sia civili sia penali.<sup>24</sup> L’attribuzione al risarcimento di natura e funzioni propriamente *penali* dovrebbe ‘passare’ per una strutturazione effettiva della sanzione in senso penalistico: in concreto, essa andrebbe costruita sulla base di parametri gravitanti non più solo intorno alla vittima, al danno subito e al ‘quanto sofferto’, ma anche intorno all’*autore*, alla sua partecipazione soggettiva al fatto, alla sua personalità ed alle sue condizioni economiche<sup>25</sup>, in modo da conseguire una più marcata valenza anche retributiva e special-preventiva.

Nei sistemi anglosassoni un modello noto, volto a tal fine, è quello dell’incremento *quantitativo* del danno, in termini anche esponenziali, attraverso i *punitive* o *exemplary damages*, che possono essere richiesti dal danneggiato.<sup>26</sup>

Per quanto riguarda i *fini della pena*, in termini di prevenzione generale *negativa*, si ammette che il risarcimento potrebbe avere una portata intimidatoria *minore* della reclusione, o della pena pecuniaria; ragionando però in termini di prevenzione *positiva* (cioè in termini di *forza moralizzatrice* o *stabilizzatrice della fiducia nell’ordinamento*), si sostiene che il risarcimento potrebbe appagare, meglio della pena in senso ‘classico’, il bisogno di una tutela realmente *produttiva e fattiva*, a favore della vittima e della collettività. E anche sul piano della prevenzione speciale, il risarcimento del danno pare conseguire risultati significativi.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 12; MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, Milano, 2006, p. 990 e 993 (cui si rimanda anche per un’analisi dell’istituto anglosassone dei *Compensation Orders*, “*vero e proprio trait d’union tra il diritto civile ed il sistema penale*”); e, più recentemente, ID, *Risarcimento del danno*, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, *Trattato di diritto penale. Parte generale – III. La punibilità e le conseguenze del reato*, Torino, 2014, p. 371 ss. Sugli aspetti problematici della proposta, v. DEMURO, *L’estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 448 ss.

<sup>25</sup> Critico, sul punto, ROMANO, *op. ult. cit.*, p. 875 ss.

<sup>26</sup> Sulla nota “apertura” delle Sez. Un. Civ. nostrane ai danni punitivi, v. *ex multis* FERRARI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere sui danni punitivi. Brevi cenni comparativi all’indomani della pronunzia italiana del 5 luglio 2017*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 276; TESCARO, *Le variazioni qualitative e quantitative del danno risarcibile*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 533; e tra i penalisti, ROMANO, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, p. 508 ss.; MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo. Nel caleidoscopio delle recenti riforme*, Milano, 2019, p. 14 ss.

<sup>27</sup> V. MANNA, *Risarcimento del danno*, *op. cit.*, p. 381 ss.



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 3/2025

Questo soprattutto per i reati meno gravi: il terreno ideale per sperimentare soluzioni di tale tipo appare quello dei reati puniti con pena detentiva breve, in cui si potrebbe ipotizzare di attribuire alla riparazione ruolo di sanzione sostitutiva.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> V. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999, p. 558 ss.